



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE (nominata con D.P.R. 12.07.2018, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00)

N. 147 DEL 23 MAGGIO 2025

**Oggetto: Credito di euro 499,32 vantato dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione.
(Pratica OSL n. 1662) Esclusione dalla massa passiva.**

L'anno duemilaventicinque il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:30 e segg., presso la sede del Libero Consorzio Comunale di Siracusa si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R del 12.07.2018, su proposta del Ministro dell'Interno, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs n. 267/00, con l'intervento dei signori

COMPONENTI LA COMMISSIONE	PRESENTE	ASSENTE
ROMANO dott. FILIPPO (Prefetto) Presidente	X	
GUARRERA dott. GIOACCHINO SALVATORE	X	
SCANDURA dott. ANGELO	X	

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Provinciale n. 15 del 11.05.2018, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR);
- con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12 luglio 2018 è stata nominata la Commissione Straordinaria di Liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'ente;
- in data 19 luglio 2018 il suddetto decreto è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo Straordinario di Liquidazione e il 24 luglio 2018 al Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- ai sensi dell'art. 252, comma 2, del D.Lgs n. 267/00 l'Organo Straordinario di Liquidazione deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del decreto di nomina;

- in data 24/07/2018 l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato (giusta deliberazione n.01 di pari data), eleggendo quale presidente il dott. Filippo Romano;
- con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2018 è stato dato avviso in ordine all'avvio della procedura di rilevazione delle passività, con invito ai creditori, ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL, a presentare, entro il termine di 60 giorni, apposita istanza atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente;
- con successiva deliberazione n. 3 del 17 settembre 2018 il termine per la presentazione delle istanze è stato ulteriormente prorogato di 30 giorni;
- con deliberazione n. 9 del 14 giugno 2019, l'Organo Straordinario di Liquidazione ha proposto all'Ente l'adesione alla procedura di liquidazione semplificata, ex art. 258 del TUEL;
- con deliberazione del Commissario Straordinario, adottata con i poteri della Giunta Provinciale, n. 93 del 21 giugno 2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha aderito alla proposta della modalità semplificata di liquidazione, di cui all'art. 258, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., mediante definizioni transattive con i creditori e si è impegnata a mettere a disposizione di questa Commissione Straordinaria di Liquidazione le somme occorrenti per la definizione della procedura liquidatoria;

la Commissione Straordinaria di Liquidazione:

- ha competenza per atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, nella fattispecie entro il 31/12/2017;
- nel rispetto della normativa vigente e in esecuzione delle circolari ministeriali, nelle more della conclusione delle operazioni connesse alla formazione definitiva della massa passiva, ha l'obbligo di notificare integralmente agli istanti creditori i provvedimenti di esclusione o di parziale ammissione dei crediti vantati al fine precipuo di consentire agli stessi di presentare gli eventuali ricorsi agli organi amministrativi e giudiziari competenti;

Dato atto che:

- la Commissione Straordinaria, considerato il numero dei destinatari (art. 8, comma 3, L. n. 241/1990), ai sensi dell'art. 9, comma 2° del D.P.R. n. 378/1993, ha comunicato ai creditori istanti, con avviso del 15/11/2018 pubblicato sul sito istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, nell'apposita sezione dedicata agli atti della Commissione, l'avvio del procedimento di accertamento della massa passiva;
- al piano di estinzione della massa passiva debba essere allegato l'elenco delle passività non ammesse, corredato dai provvedimenti di diniego;
- l'articolo 2 bis del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2016, n. 160, prevede che - in deroga a quanto previsto dall' art. 255, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 - per i comuni e per le province in stato di dissesto finanziario, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata

competere all'Organo straordinario di liquidazione, con gestione separata, nell'ambito della procedura straordinaria di liquidazione, con facoltà dell'Organo straordinario di liquidazione di definire anche in via transattiva le partite debitorie, sentiti i creditori;

- l'art. 254, comma 3, del TUEL, prevede che nella massa passiva siano inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'art. 194, i debiti derivanti da procedure esecutive estinte ed i debiti derivanti da transazioni di vertenze;
- l'art. 194, comma 1, lett. e), del TUEL stabilisce la riconoscibilità di debiti fuori bilancio derivanti dall'acquisizione di beni e servizi nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità ed arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;
- l'art. 191, comma 4, del TUEL statuisce che, per la parte di debito non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 del citato TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato e l'amministratore, funzionario o dipendente che lo ha determinato;
- l'art. 257 del TUEL prevede che il Consiglio dell'ente, entro 60 giorni dalla notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano di estinzione, individui i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla liquidazione;

Dato atto, altresì, che i provvedimenti di esclusione e/o di ammissione parziale, corredati dalla relativa documentazione nonché della relata di avvenuta notifica, dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per la Finanza Locale;

Preso atto che:

- L'Agenzia delle Entrate – Riscossione con nota acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2133 del 17/01/2023, ha fatto istanza di ammissione alla massa passiva per l'importo di euro 499,32 per il seguente titolo giuridico:

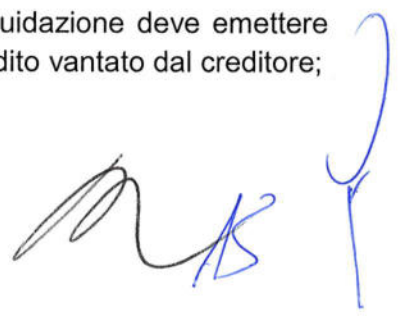
Iscrizione a ruolo erario e Enti vari – Cartella 29820210007990453 001

- a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti, il credito non può essere ammesso alla massa passiva per le motivazioni riportate nella comunicazione di cui alla nota prot. n. 11712/2025 del 14/04/2025, che qui si intendono integralmente trascritte, trasmessa al creditore istante a mezzo posta elettronica certificata in data 14/04/2025;
- il creditore istante non ha formulato rilievi avverso la superiore comunicazione;

Considerato che allo stato degli atti, questo Organo Straordinario di Liquidazione deve emettere formale provvedimento di esclusione dalla massa passiva del presunto credito vantato dal creditore;

Visti:

- > il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;



- > il D.P.R. 378/1993;
- > le circolari del Ministero dell'Interno n. 21/1993, F.L. 28/1997 e 7/1999;

All'unanimità dei presenti

DELIBERA

Per le ragioni espresse in narrativa, che qui s'intendono per intero richiamate e trascritte:

Di escludere dalla massa passiva il presunto credito dell'importo di euro 499,32 vantato dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione per le motivazioni riportate nella comunicazione prot. n. 11712/2025 del 14/04/2025;

Di includere il suddetto debito nell'elenco delle passività non ammesse alla massa passiva definitiva, da allegare al rendiconto della gestione straordinaria di liquidazione, che sarà trasmesso al Ministero dell'Interno;

Di dare mandato all'Ufficio di Supporto dell'OSL di notificare al creditore il presente provvedimento;

Di trasmettere il presente provvedimento, per quanto di eventuale competenza, al Responsabile del Settore competente ed al Responsabile del Settore Economico-Finanziario del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;

Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso ai sensi e nei termini di legge;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge;

Di pubblicare la presente deliberazione a cura dei competenti uffici:

- all'Albo pretorio *on line* e sul sito internet istituzionale del Libero Consorzio Comunale di Siracusa;
- nell'apposita sezione dell'*home page* del sito istituzionale.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
ROMANO Filippo – GUARRERA Gioacchino Salvatore – SCANDURA Angelo